

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

STATUTO

(Testo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 2.10.1991 coordinato e integrato con le modifiche apportate con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 del 29.8.1994 e n. 3 del 26.2.2000)

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Castagnole Piemonte è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, esercitata nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali di coordinamento della Finanza Pubblica, delle leggi dello Stato e della Regione, secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti.

Art. 2 Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento del Capo dello Stato ed iscritto nell'albo araldico degli Enti morali.
2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone osservando le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
3. Lo stemma ed il gonfalone sono consentiti esclusivamente per l'uso diretto ed è vietata la riproduzione per fini commerciali e politici.

Art. 3 Territorio

1. Il Comune di Castagnole comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono approntate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa audizione dalla popolazione del Comune.
3. La sede del Comune è fissata in Via Roma n. 2. Presso di essa si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta, le commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Art. 4 Obiettivi

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove gli sviluppi.

2. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale, finalizzato all'affermazione dei valori umani e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini.

Art. 5

Funzioni del comune

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale in particolare nei settori dei servizi sociali, assetto del territorio e sviluppo economico.
2. Provvede all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza; svolge inoltre le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica di sua competenza.
3. Il Comune svolge funzioni per la valorizzazione, tutela e promozione dei beni culturali ed ambientali e promuove anche attività creative – sportive.

Art. 6

Compiti

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, ed altre funzioni amministrative affidate dalla legge per i servizi di competenza statale.

Art. 7

Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale o chi da esso delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Titolo II

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 8

Organi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale e il Sindaco.

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Norme generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo elettivo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto, determina gli indirizzi politico-amministrativi e ne controlla l'attuazione.
2. La composizione, l'elezione, la durata in carica, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità e la decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
3. Il Consiglio comunale adotta provvedimenti concernenti l'organizzazione dei propri lavori in conformità a quanto previsto dal regolamento interno di funzionamento.

Art. 10

Competenze

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e i servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché, la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti aziende ed istituzioni ad essi espressamente riservata dalla Legge.

Art. 11

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono.
2. La loro posizione e condizione giuridica sono regolate dalla legge.
3. Nell'ambito delle norme stabilite dal regolamento ogni Consigliere:
 - esercita iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio, associata alla facoltà ripresentare allo stesso interrogazioni, mozioni e proposte;
 - ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dagli Enti e dagli organismi dipendenti dal Comune tutte le informazioni e le copie degli atti e documenti utili per l'espletamento del proprio mandato.
4. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella sua elezione a tale carica abbia conseguito le cifre elettorali più alte dei voti di preferenza, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.
5. I Consiglieri che non intervengono a 3 sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. Il Consigliere assente potrà far valere le motivazioni per le quali è rimasto assente.

Art. 12

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Sindaco ed al segretario comunale. Qualora costituiti devono procedere alla designazione del capigruppo. Ove non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. E' ammessa la costituzione di gruppi misti.
3. Le modalità di organizzazione dei gruppi consiliari, le attribuzioni ed i mezzi a loro disposizione sono specificati nel regolamento.

Art. 13

Commissioni consiliari

1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale esaminare e successivamente riferire al Consiglio su argomenti ritenuti di particolare interesse.
2. Le commissioni che hanno carattere consultivo e temporaneo vengono composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, salvaguardando comunque la presenza dei rappresentanti singoli di lista.
3. Le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento sono stabilite dal regolamento.

Art. 14

Commissioni miste

1. Il Consiglio comunale ha la facoltà di costituire, in casi ritenuti di particolare importanza commissioni di lavoro miste di Consiglieri comunali e di rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo.
2. Le commissioni hanno carattere consultivo e temporaneo.
3. Le norme relative alla loro composizione, organizzazione e funzionamento sono stabilite dal regolamento.

Capo II

GIUNTA COMUNALE

Art. 15

Funzioni

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune e ed esercita le funzioni attribuitele dalle leggi.

Art. 16

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 4.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.

Art. 17

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle Leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di Decentramento del Segretario Comunale o dei Funzionari Dirigenti.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
5. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 18

Assessori extra-consiliari

1. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. Il numero degli Assessori extra-consiliari non può essere superiore a due.
3. Non può essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio comunale in carica.
4. Gli Assessori extra-consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio, solo per gli affari di cui sono relatori, senza diritto di voto.

Art. 19

Nomina e durata in carica

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la condizione, la posizione giuridica di componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 20

Revoca della Giunta o decadenza dalla carica

1. Le dimissioni del Sindaco e di oltre metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta.
2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale per la redazione del verbale.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano consultati i funzionari del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro funzioni ed incarichi, i rappresentanti del Comune in Enti, consorzi, commissioni.
4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto, dal regolamento interno.

Art. 22

Proposta di regolamento

1. La Giunta comunale ha la facoltà di proporre al Consiglio i regolamenti per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e degli uffici e dei servizi.

Capo III IL SINDACO

Art. 23

Elezione, durata in carica e funzione

1. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di 5 anni. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge 81/93.
4. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.

Art. 24

Competenze

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge 81/93.

Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/90 e s.m.i., nonché, dal rispettivo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 25

Attribuzioni

1. In generale il Sindaco ha attribuzioni:
 - a. Di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione;
 - b. Di coordinamento dell'attività politico – amministrativa degli Assessori, del segretario comunale e dei relativi uffici e servizi;
 - c. Di vigilanza sul funzionamento degli organi dipendenti dal Comune, con la facoltà di indagine e verifiche su tutti gli atti, anche se riservati;
 - d. Di organizzazione per quanto riguarda gli atti preparatori alla Giunta, al Consiglio comunale ed ai referendum consultivi.
2. Nell'esercizio di queste attribuzioni il Sindaco può coinvolgere la Giunta comunale.

Art. 26

Funzioni di delega

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con delega a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento.
2. Può assegnare ad ogni Assessore specifiche funzioni o pertinenti istruttorie delegando eventualmente la firma degli atti pertinenti, assegnando a tale provvedimento i poteri di indirizzo e controllo.
3. Le attribuzioni ed i compiti possono essere modificati ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga necessario per motivi di ordinamento e funzionalità.
4. Tutte le delegazioni o le eventuali modificazioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio comunale.

Art. 27

Dimissioni, impedimento, rimozione e decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco e in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.3.1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992 n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tale caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 28

Assessori

1. Gli Assessori in caso di contemporanea assenza od impedimento temporaneo del Sindaco e Vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive secondo l'ordine di anzianità data dall'età.

Titolo III **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 29

Partecipazione

1. Il Comune valorizza la partecipazione popolare attraverso le forme associative.
2. La partecipazione assicura ai cittadini, mediante le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi sia nella fase d'impostazione delle decisioni, sia nella verifica delle attività amministrative che hanno rilevanza per la comunità.

Art. 30

La partecipazione delle libere forme associative

1. La Giunta comunale registra su apposito albo, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano sul territorio.
2. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà a favore degli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'albo, di cui al comma precedente possono essere assegnate forme di incentivazione secondo le norme stabilite dal regolamento apposito.
3. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
4. Il Comune valorizza le libere forme associative mediante:
 - l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, relativamente all'attività delle stesse;
 - la consultazione, nel procedimento di formazione degli atti generali, dell'organismo collegiale da parte di tutte le associazioni che ne facciano richiesta;
 - l'acquisizione di pareri in ordine a scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni medesime.

Art. 31

Interrogazioni, istanze e petizioni

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, singolarmente o in forma associativa, possono rivolgere all'amministrazione comunale:
 - interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa;
 - istanze per sollecitare l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
 - petizioni per attivare l'iniziativa dell'amministrazione su questioni di interesse della comunità.
2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di informazione alla cittadinanza ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà ai cittadini.

Art. 32

Proposte

1. I cittadini singoli o associati possono proporre l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare e modifiche statutarie, mediante l'iniziativa congiunta di almeno 50 elettori.
2. Il regolamento disciplinerà: tempi e modi delle proposte, incontri tra i proponenti e l'amministrazione comunale, le ipotesi di accordo, nonché i termini entro quali il Consiglio comunale è tenuto a deliberare in merito.

Art. 33

Assemblee

1. Il Comune a scopo di far conoscere gli orientamenti dell'amministrazione e sentire contemporaneamente pareri e proposte della comunità, su argomenti di particolare importanza può indire pubbliche assemblee (bilancio di previsione, piano regolatore generale comunale).

Art. 34

Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi, sulle materie di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà popolare che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - i 2/3 dei Consiglieri comunali;
 - il 15% del corpo elettorale.
3. Il regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi e le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
4. In ogni caso le consultazioni non potranno aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

Art. 35

Efficacia del referendum

1. L'iniziativa del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento oggetto di consultazione.
2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
3. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione, sulla questione oggetto di referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

Art. 36

Diritti di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

Art. 37

Criteri di accesso agli atti

1. Ai cittadini è garantito il diritto di informazione e di accesso agli atti, secondo le norme tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

Art. 38

Difensore civico

1. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale.

2. Dovrà essere cittadino del Comune medesimo e ivi risiedere; dovrà avere le caratteristiche di eleggibilità di tutti gli altri organi elettivi.
3. La scelta dovrà avvenire tra persone aventi competenza amministrativa presso Enti pubblici e indipendenza rispetto alla amministrazione in carica.
4. Il Difensore civico esercita le competenze previste dalla Legge in materia di controllo. Parteciperà una volta all'anno al Consiglio comunale relazionando circa la sua attività nel precedente.
5. Avrà libero accesso a tutti i documenti amministrativi. Avrà una sede propria nel palazzo comunale e potrà sentire tutti gli organi amministrativi e burocratici del Comune medesimo.
6. In caso il difensore civico, in seguito a ripetute interrogazioni alla amministrazione comunale, ravvisasse una palese violazione della "Corretta amministrazione", potrà diramare una nota in merito da affiggersi per un mese all'Albo pretorio del Comune, nonché essere invitata agli organi competenti.
7. Le modalità di proposta, i requisiti di età e di competenza, l'elezione e la durata in carica, la revoca e l'organizzazione funzionale del difensore civico vengono demandate al relativo regolamento.

Titolo IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 39

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici e i servizi comunali coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e l'opportuna razionalità economica nell'adozione dei provvedimenti.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria e al piano pluriennale delle assunzioni la Giunta comunale, su proposta del Segretario Comunale predispone la dotazione organica ed il piano della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.
3. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento, ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali.
5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata nell'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore.
6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 40

Ruolo e funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è funzionario pubblico dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico, è iscritto all'Albo. Sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dipendenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espressi dagli organi della Giunta.

2. Svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli Organi del Comune.
3. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta.
4. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.
5. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale delle Commissioni degli altri organi dove previsto senza diritto di voto curando la verbalizzazione.
6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento, e in particolare le seguenti:
 - a) può rogare i contratti nell'interesse del Comune;
 - b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale;
 - c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e dei servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio di copie secondo le norme del regolamento;
 - e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
 - f) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
 - g) adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio né delle sue competenze, secondo il regolamento.
7. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura e dei servizi e del personale comunale.

Titolo V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 41

Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici in relazione a nuove esigenze che si presentano alla comunità e a stabilire le modalità di attuazione e gestione. Sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi già in atto.

Art. 42

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. Il conferimento della concessione di servizi a terzi avviene mediante procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dalla legge.
3. Anche quando i servizi pubblici sono affidati a terzi, spetta al Comune verificare e garantire che l'espletamento del servizio corrisponda a livelli qualitativi soddisfacenti per gli utenti in rapporto ai costi sostenuti dal Comune e dai cittadini.

Art. 43

I servizi comunali

1. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti per legge.

Art. 44

Convenzioni particolari

1. Il Consiglio comunale, sempre al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni anche con privati cittadini, con organizzazioni o con Enti privati, finalizzate alla realizzazione di strutture ed opere di rilevante importanza per la comunità.
2. Il Capitolato di accordo, la durata, le forme di finanziamento o di conferimento di beni, i doveri di ambo i contraenti inerenti a queste forme di convenzioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi di Consiglieri in carica, ed il piano di realizzazione di quanto concordato deve essere verificato in Consiglio comunale almeno ogni sei mesi.

Art. 45

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire delle istituzioni intese come organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. La costituzione di istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva i regolamenti di gestione, e nomina i responsabili secondo modalità e criteri idonei al buon funzionamento dell'istituzione stessa.

Titolo VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 46

Principi e forme di cooperazione tra gli Enti

1. Con riferimento alle finalità di cooperazione previste dalla legge, il Comune può ricorrere a forme associative e di collaborazione con altri Comuni e/o con la Provincia, stipulando delle convenzioni e costituendo dei consorzi. Altre forme contemplate sono le unioni di Comuni e gli accordi di programma.

Art. 47

Convenzioni

1. La stipula di una convenzione con gli Enti richiamati nel precedente articolo, deve essere proposta dalla Giunta e deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta.
2. Le convenzioni, come previsto dalla legge, devono specificare obiettivi, durata, ruoli, doveri, modalità di rapporto e ogni altro aspetto concordato tra gli Enti contraenti.

Art. 48

Consorzi

1. L'atto costitutivo di un consorzio avviene mediante l'approvazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta di una apposita convenzione e di uno Statuto.
2. La convenzione in oggetto, oltre ai contenuti riassunti nell'articolo precedente, secondo comma, deve prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli Enti contraenti, che verranno pubblicati nei rispettivi Albi pretori.
3. Lo Statuto disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale del consorzio e quindi ne specifica organi loro nomina e funzioni nonché modalità di funzionamento, in armonia con i disposti di legge.

Art. 49

Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi di cooperazione di cui al precedente articolo, il Consiglio comunale può promuovere e costituire unioni con altri Comuni per esercitare insieme più funzioni o servizi utili alla collettività. I fini e le forme di unione sono regolamentati dalla legge.

Art. 50

Accordi di programma

1. Per realizzare interventi di rilevante complessità che richiedano l'azione integrata di Enti diversi, il Comune può farsi promotore prendere parte ad accordi di programma con altri Comuni, Province, Regioni.
2. L'accordo di programma viene stipulato dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, e nella completa osservanza delle formalità stabilite dalla legge.

Titolo VII

GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 51

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la commissione comunale, in riunione congiunta definiscono i contenuti di maggiore rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi di universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano può essere posto in votazione soltanto se siano presenti, al momento della stessa, almeno quattro consiglieri in carica.

Art. 52

Programmi triennali dei Lavori Pubblici

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma triennale delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua programmazione.
2. Il programma triennale delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

Art. 53

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 54

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalle leggi, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 55

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobiliari patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od in affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali del Comune, non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito; per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente la competente commissione consiliare.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulta inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 56

La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

1. Il Consiglio comunale elegge con voto limitato a un componente il revisore dei conti prescelto in conformità a quanto dispone la legge.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia secondo le norme di legge e di Statuto al suo incarico.
3. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove rientrano gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 57

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al Conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività, ed economicità di gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se siano presente, al momento della stessa, almeno quattro Consiglieri in carica.

Art. 58

Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre adottata dal Responsabile del Servizio individuato, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia che ne sono alla base.
3. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Responsabile del Servizio individuato.

Art. 59

Il controllo della gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obblighi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti e i costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, La Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

Art. 60

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un Istituto di Credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione che ha una durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione anche con forma diretta. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo VIII

COLLABORAZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 61

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalla Legge ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 62

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi Regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione, e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della provincia, alla programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 63

La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento accertata dalla provincia che esercita, in questa materia tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la provincia per la realizzazione sulla base di programmi di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico – produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Titolo IX **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 64

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere consultivo agli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 65

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del Competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Il segretario comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.